



STATUTO

Art. 1 Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", un'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "Coro Montese Voci d'appennino APS" con sede legale nel comune di (Montese) (MO) via Pace, 28.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro

familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e incisioni di brani, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali nel campo musicale, intese come mezzo di formazione culturale e morale dei soci mediante la promozione di ogni forma di esplicazione dei proponimenti sociali, promuovendo attività che abbiano natura culturale, ricreativa ed aggregativa per il consolidamento della pratica convivenza; in particolare l'Associazione ha come finalità l'insegnamento e la pratica del canto corale ed in generale la promozione attiva della cultura musicale anche attraverso eventi, concerti, manifestazioni, ricorrenze religiose, civili e militari, pubblicazioni e registrazioni.

Scopo primario dell'Associazione è la gestione e la cura del proprio corpo corale, in tutte le sue formazioni, denominato "Coro Montese Voci d'appennino aps".

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Svolgere organicamente e con continuità, attività di formazione nell'ambito del canto corale e della pratica musicale.
- b) Partecipare attivamente, con i propri gruppi corali, alla diffusione e alla conoscenza della cultura musicale in ogni sua forma con particolare attenzione ai vari aspetti della coralità.

- 
- c) Partecipare attivamente a concerti, concorsi, rassegne eventi musicali o culturali per diffondere la conoscenza della cultura corale e musicale
 - d) Organizzare rassegne, festival, concorsi, concerti e manifestazioni musicali, promuovendo contatti e scambi culturali con altre realtà sia italiane che straniere, in particolare con quelle attive in ambito musicale e culturale.
 - e) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
 - f) Nel rispetto della normativa sul diritto d'autore interessarsi alla ricerca, trascrizione, conservazione ed esecuzione di partiture musicali inedite.
 - g) Possibilità di aderire alle Associazioni e agli Albi Corali regionali, nazionali ed internazionali.
 - h) Organizzare attività sociali e ricreative marginali che possano contribuire a cementare il sodalizio tra i soci, sempre nel rispetto dell'attività musicale che rimane preponderante nell'utilizzo degli spazi e delle risorse.
 - i) Svolgere tutte quelle attività ed operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi associativi
 - j) Collaborazione con associazioni ed istituzioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
 - k) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
 - l) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; compresa l'attività concertistica e di organizzazione di eventi
- f) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici e beneficenza in genere.



Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto, tutti sono tenuti al versamento di quota associativa, la cui entità e modalità di pagamento vengono deliberate dal consiglio annualmente.

Gli enti senza scopo di lucro e gli enti del terzo settore, diversi dalle associazioni di promozione sociale, possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

I soci hanno i poteri e le responsabilità sociali, partecipano attivamente alle attività sociale, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione, e godono dell'elettorato attivo e passivo, vengono iscritti nell'apposito elenco soci e vengono coperti da assicurazione

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nel rispetto dei precisi limiti di cui all'art. 35 co. 3 del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.



L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 10 giorni dalla contestazione. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

- d) a partecipare ai costi per divise, e le attrezzature per lo svolgimento delle attività

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) l'Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)
- e) il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.



Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art.8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni socio ordinario dispone di un solo voto, il diritto di voto si acquisisce dopo tre mesi dall'iscrizione al libro soci. L'esercizio del diritto di voto è subordinato al versamento della quota associativa.

Ogni socio ordinario può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 1 per socio ordinario.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea. È esclusa ogni forma di partecipazione a distanza o voto elettronico.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci ordinari.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove mediamente nel numero di 7, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per non più di 3 mandati. Possono far parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il consiglio direttivo è composto dal Presidente, Vice presidente e Tesoriere eletti dall'assemblea e da 4 consiglieri ognuno in rappresentanza delle 4 sezioni del coro

(Tenori Bassi Soprani Contralti). Tra i 4 rappresentanti delle sezioni il Consiglio elegge il segretario.

Le elezioni possono essere eseguite sia in forma segreta che in forma palese.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

È vietata qualunque forma di cooptazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa



- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art.10 Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere il Consiglio nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nel consiglio immediatamente successivo.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'assemblea dei soci e sostituisce il presidente nelle modalità sopra scritte.

Art 12 Il Segretario

Il Segretario cura tutti gli aspetti delle pubbliche relazioni, garantisce il trasferimento delle informazioni adeguate e delle comunicazioni tra consiglieri e soci. Tiene l'elenco degli Associati, redige i verbali delle sedute, trasmette gli avvisi agli associati per le manifestazioni e le sedute, tiene la corrispondenza.

Partecipa e sovrintende all'ufficio di segreteria, se previsto.

Art. 13 Il Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione contabile della società e ne gestisce i fondi, è depositario dei beni dell'Associazione e deve curarne la manutenzione relativa. E' depositario dei valori dell'Associazione e dei fondi depositati, riscuote tutti i versamenti, rilasciandone ricevuta, paga i mandati in autonomia o validati dal Presidente. Partecipa e sovrintende all'ufficio amministrativo, se previsto.

Art. 14 Il Direttore Del Coro

Il Direttore del Coro cura sotto la propria responsabilità tutto ciò che concerne la preparazione e l'esecuzione delle composizioni musicali, la scelta dei coristi, dei maestri collaboratori, degli organisti, degli strumentisti condividendo l'indirizzo musicale con il consiglio direttivo. Il Direttore del Coro viene nominato dall'Assemblea dei Soci, deve essere scelto tra una persona che abbia le conoscenze e le attitudini idonee a svolgere al meglio il predetto incarico. Può essere nominato un professionista soggetto a compenso o un associato volontario. Considerata la necessità di offrire al Coro una continuità didattica nonché per garantire le indispensabili doti che deve avere colui che riveste tale incarico, la carica di Direttore del Coro non ha una durata predefinita ma cessa per decesso, per recesso volontario ovvero per esclusione e/o decadenza nelle modalità stabilite o per scelta dell'assemblea. La rinuncia dell'incarico o la disdetta dello stesso devono essere comunicati per iscritto con un preavviso minimo di 3 mesi. Il Direttore del Coro può partecipare al Consiglio direttivo senza diritto di voto.



Art. 15 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei presupposti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e purché tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 Revisore legale dei conti

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore

legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

Art. 17 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi per spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari per infortuni malattie e responsabilità civile terzi.

Art. 18 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori



sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 19 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

In caso di perdita della qualifica di ente del terzo settore il patrimonio andrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel registro.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sui trattamenti dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa; o in alternativa direttamente in assemblea dei soci

Art. 21 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore qualora si tratti di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Montese li, 27/05/2026

Firma dei soci fondatori

1. Carlo ~~Bazzani~~ [Signature]
2. Irene Bernardi [Signature]
3. Enrico Bernardoni [Signature]
4. Francesco Bernardoni [Signature]
5. Maura Bompani [Signature]
6. Stefano Chiti [Signature]
7. Francesco Crovetti [Signature]
8. Federica Cuppi [Signature]
9. Alberto Degli Esposti [Signature]
10. Susanna Dozzi [Signature]
11. Ambra Fuzzi [Signature]
12. Laura Idra [Signature]
13. Gino Lanzarini [Signature]
14. Enrico Pantaleoni [Signature]
15. Angelo Passini [Signature]
16. Egidio Passini [Signature]
17. Franco Pedrucci [Signature]
18. Liliana Poli [Signature]
19. Gian Luca Righi [Signature]
20. William Righi [Signature]
21. Giuseppe Romagnoli [Signature]

22. Alessandro Ronchetti Alessandro Ronchetti
 23. Ines Tondi Ines Tondi
 24. Rossana Tondi Rossana Tondi
 25. Anselmo Uguccioni Anselmo Uguccioni
 26. Gianluca Zaccanti Gianluca Zaccanti
 27. Giuseppe Zaccanti Giuseppe Zaccanti
 28. Matilde Zanasi Matilde Zanasi

AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Modena
 Ufficio Territoriale di Modena
 Sez. Stab. di Pavullo n/F

Registrato il 10 giugno 2006
 N° 800 Atti Privati Serie 3
2000 (duemila)
 Firma su delega del Direttore Provinciale
 Data 10 giugno 2006



